

IL RETTORE

DECRETO N. 155 del 04/03/2024

Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 12 mesi, SSD M-PED/03 - Didattica e Pedagogia speciale - Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa, ai sensi Decreto Direttoriale n. 104 del 02 febbraio 2022 - Bando PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) 2022 emanato dal MIUR, ammesso alle agevolazioni con Decreto Direttoriale n. 1060 del 17 luglio 2023 - Bando PRIN 2022 - Codice progetto: 2022AWATR2, Codice CUP: D53D23012840001, presso la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport, Dipartimento di Psicologia e Scienze dell'educazione.

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, recante “norme sull'autonomia universitaria”;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, in materia di “procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di “protezione dei dati personali”, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246;

Visto il D.M. istitutivo dell'Università Telematica Pegaso;

Visto lo Statuto dell'Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 156 del 05 luglio 2019;



Visto il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni, approvato con decreto congiunto del Rettore e del Presidente del CdA n. 1 del 28/05/2012;

Visto l'art. 22 della Legge n. 240/2010;

Visto il vigente Regolamento per gli Assegni di ricerca, modificato ed approvato con delibera del Senato Accademico n. 27 del 28/06/2013, emanato con Decreto congiunto Rettore/Presidente del 11/09/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'art. 25;

Visto il Decreto Direttoriale n. 104 del 02 febbraio 2022, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il Bando PRIN 2022, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;

Visto il Decreto Direttoriale n. 1060 del 17 luglio 2023 - Bando PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) 2022 emanato dal MUR, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e finanziabili relative all'Avviso di selezione in oggetto;

Viste le delibere del Senato Accademico del 26/02/2024 e del CdA del 29/02/2024 in ordine all'approvazione ed attivazione dell'assegno di ricerca in narrativa;

Sentito il principal investigator;

Accertata la necessaria copertura finanziaria;

Per i motivi espressi in premessa;

D E C R E T A

Art. 1 - Oggetto del bando

È indetta una selezione per titoli e discussione pubblica, presso la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport, Dipartimento di Psicologia e Scienze dell'educazione, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata di 12 mesi, sulla base del Regolamento citato in premessa, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 104 del 02 febbraio 2022 - Bando PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) 2022 emanato dal MIUR, ammesso alle agevolazioni con Decreto Direttoriale n. 1060 del 17 luglio 2023:

- Progetto di ricerca: "E-Hand. Empowering middle childhood Handwriting";
- Coordinatore responsabile: Prof. Raffaele Di Fuccio;
- Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa;

- SSD: M-PED/03 - Didattica e Pedagogia speciale;
- Facoltà: Scienze Umane, della Formazione e dello Sport;
- Dipartimento di Psicologia e Scienze dell'educazione
- Codice progetto: 2022AWATR2;
- Codice CUP: D53D23012840001;
- Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre a valutazione: 12;
- Corrispettivo lordo per la durata dell'assegno: € 25.000,00.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

1. La partecipazione alla prova selettiva di cui all'art. 1 è riservata ai candidati in possesso dei seguenti requisiti autocertificati:
 - Laurea magistrale in Psicologia o Scienze dell'educazione.
2. Saranno esclusi dalla selezione coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:
 - a) non risultino in possesso del requisito di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957;
 - d) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio o di convivenza *more uxorio*, con un professore appartenente alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale ed Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c) della legge 240/2010;
 - e) siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori o ricercatori universitari ancorché cessati dal servizio;
 - f) abbiano stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010, presso l'Ateneo o anche presso altre Università, statali, non statali o telematiche, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Il rapporto di lavoro parasubordinato di assegnista di ricerca è incompatibile con:

- a) la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - b) la titolarità di contratti di insegnamento universitari;
 - c) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - d) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato presso soggetti pubblici e privati.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificato a mezzo PEC all'interessato.

Art. 3 – Titolo preferenziale

1. Costituisce titolo preferenziale:
 - a) pregressa esperienza di ricerca preferibilmente presso enti e/o istituti di ricerca di livello internazionale;
 - b) ottima conoscenza della lingua inglese.

Art. 4 – Domanda e termine di ammissione

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere inviata tramite l'applicativo informatico disponibile all'indirizzo web <https://pica.cineca.it/unipegaso/155-1ar-m-ped03-2024/domande> seguendo le istruzioni ivi specificate.
2. La domanda di ammissione e tutti i suoi allegati sono dichiarati dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
3. La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sotto forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione, che coincide con quella di invio del modulo telematico, è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata all'indirizzo e-mail indicato. Allo scadere del suddetto termine di presentazione, il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Il termine per la presentazione della domanda scadrà alle ore 23:59 dell'ultimo giorno utile (ora italiana).
4. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.
5. A ogni domanda è attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, verrà utilizzato per qualsiasi comunicazione successiva.
6. Si raccomanda altresì di accedere alla piattaforma PICA con congruo anticipo al fine di evitare sovraccarichi del sistema che potrebbero non consentire la conclusione della procedura in tempo utile. Il candidato potrà accedere alla piattaforma PICA utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a) accesso tramite le credenziali rilasciate dalla stessa piattaforma PICA, previa registrazione;
 - b) accesso tramite il proprio account LOGINMIUR;
 - c) accesso tramite il proprio account REPRISE o REFEREE.

7. Per tutte le modalità di login è obbligatorio perfezionare la domanda di partecipazione apponendo la propria firma elettronica o autografa. Per informazioni in merito alla firma elettronica si consiglia di consultare la pagina dedicata dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>.
8. Si fa presente che la procedura on line resterà attiva anche durante i giorni di chiusura dell'Ateneo.
9. I titoli e le pubblicazioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Non saranno, pertanto, ammesse, da parte del candidato, integrazioni di alcun genere successivamente alla scadenza dei termini.
10. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni della procedura telematica, e deve contenere i dati anagrafici completi, vale a dire: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale (non obbligatorio per i cittadini stranieri), indirizzo di residenza e domicilio (se diverso dalla residenza) completi del codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura selettiva (da valere quale domicilio digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005). Le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura saranno trasmesse all'indirizzo PEC fornito. Ogni eventuale variazione in ordine all'indirizzo di residenza e/o domicilio, al recapito telefonico e agli indirizzi di posta elettronica ordinario e/o certificata, di cui al periodo precedente, nonché l'eventuale rinuncia di partecipazione alla selezione, dovrà essere tempestivamente comunicata tramite PEC indicata nella domanda di partecipazione. La comunicazione, datata e firmata, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore ed inviata, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, all'indirizzo ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it.
11. Il candidato deve allegare alla domanda:
 - curriculum della propria attività scientifica e didattica, in formato pdf;
 - copia di un documento di identità personale in corso di validità;
 - copia del codice fiscale;
 - elenco delle pubblicazioni presentate, in formato pdf;
 - pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo previsto dal bando, in formato pdf.
12. Ai fini della valutazione, sono considerate esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di ISSN o ISBN. Le tesi di dottorato o quelle relative a titoli equipollenti sono valutate anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
13. Per le pubblicazioni totalmente o parzialmente prodotte in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori prodotti all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. È pertanto necessario, pena l'impossibilità di valutazione delle singole pubblicazioni da parte della Commissione, indicare esplicitamente il codice ISSN/ISBN/ISMN di ciascuna pubblicazione, a meno che non sia già presente nell'intestazione/testo della pubblicazione stessa.
14. Non è consentito il riferimento a titoli e pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

15. Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.
16. Nel caso in cui le pubblicazioni presentate siano in numero maggiore rispetto a quelle previste all'art. 1 del presente bando, la Commissione escluderà quelle meno recenti sino a rientrare nel numero previsto.
17. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
18. A richiesta dell'amministrazione, il candidato dovrà fornire obbligatoriamente idonea documentazione comprovante le dichiarazioni che fanno riferimento a titoli, attività e contratti presso enti stranieri.
19. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). Il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
20. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In tutti gli altri casi dovranno presentare un curriculum, un elenco delle pubblicazioni e documenti e titoli in originale o in copia autenticata legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.
21. Il candidato straniero deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 5 - Esclusione dalla valutazione comparativa

1. I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
2. L'esclusione per difetto dei requisiti di ammissione o per altre ipotesi espressamente contemplate nel bando, è disposta con decreto motivato del Rettore ed è notificato a mezzo PEC all'interessato.

Art. 6 - Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore secondo le modalità riportate dal Regolamento interno per gli Assegni di ricerca.
2. Il decreto rettorale di nomina è pubblicato nella sezione "Ateneo/Bandi e concorsi" del sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Eventuali istanze di ricsuzione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento, non sono ammesse istanze di ricsuzione dei commissari. La causa di ricsuzione non sospende la procedura, salvo che il Rettore non rinvenga, ad un sommario esame, la manifesta fondatezza della

stessa. In tale ipotesi, i lavori della Commissione verranno sospesi con decreto sino alla decisione sulla ricusazione.

4. Nei casi di rinunce, decesso o sopravvenuta indisponibilità di commissari, il Rettore con proprio decreto procederà a nominare il/i sostituto/i.

Art. 7 - Lavori della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.
2. La Commissione è composta da tre membri individuati tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato o determinato, anche esterni all'Università Telematica Pegaso srl, purché appartenenti al Settore scientifico disciplinare di riferimento o ad un Settore scientifico disciplinare affine. A supporto della commissione possono essere nominati esperti nei diversi Settori Scientifico Disciplinari, individuati dal Rettore fra docenti di altre Università. La valutazione dei candidati è effettuata sulla base dei titoli, delle pubblicazioni presentati.
3. La Commissione giudicatrice, previa individuazione dei criteri generali, procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, che è effettuata prima della discussione pubblica.
4. La Commissione può avvalersi di modalità telematiche e, in sede di colloquio, anche della videoconferenza.

Art. 8 - Valutazione

1. Preliminarmente, la Commissione giudicatrice determina i criteri di valutazione, resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica, nonché i criteri di massima utili alla valutazione comparativa dei candidati, tenendo conto in ogni caso di quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
2. La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei candidati sulla base dei titoli e della produzione scientifica, attribuendo un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, che abbiano conseguito almeno 30 punti complessivi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, sono ammessi al colloquio atto a valutare l'attitudine alla ricerca del candidato e la sua preparazione nel settore scientifico disciplinare per il quale è stato bandito l'assegno.
4. I candidati, ammessi alla discussione pubblica, sono convocati esclusivamente mediante PEC all'indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione non meno di sette giorni prima della data fissata per il colloquio.
5. Per sostenere la discussione pubblica, i candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura selettiva.

6. A seguito della discussione e al termine dei lavori, la Commissione stila la graduatoria finale di merito, ritenendo idonei i soli candidati che abbiano complessivamente conseguito la votazione di almeno 70 punti.
7. In caso di candidati con pari punteggio, la preferenza sarà data al più giovane di età.

Art. 9 - Rinuncia del candidato alla procedura

1. Il candidato che intende rinunciare alla partecipazione alla procedura dovrà darne comunicazione, debitamente sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento, da inviare a mezzo PEC, all'indirizzo ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it, al responsabile del procedimento, entro il giorno prima della data fissata per la prova orale.

Art. 10 - Regolarità degli atti

1. La regolarità formale degli atti è accertata con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna, da parte del Presidente della Commissione, al Responsabile del Procedimento, dei verbali. Di tale accertamento viene data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine che non può superare i 30 giorni.
2. Il decreto di approvazione degli atti ed i verbali della Commissione sono trasmessi al Responsabile del Procedimento ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 11 - Durata dell'assegno

1. La durata complessiva dell'assegno è di 12 mesi.
2. Ai fini della durata del predetto rapporto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
3. Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa.

Art. 12 - Importo dell'assegno -

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Il trattamento economico annuo lordo, fissato dal presente bando, è al netto degli oneri a carico dell'Università Telematica Pegaso S.r.l.
2. All'assegno di ricerca di cui al presente regolamento si applica:
 - a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13/08/1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;

- b) in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 co. 26 e segg., della Legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) in materia di congedi per malattia, la disposizione di cui all'art. 1, co. 788 della Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni;
 - d) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/07/2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità è corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12/07/2007, ed integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 13 - Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attività

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione medica, dottorato di ricerca con borsa in Italia o all'estero, e comporta collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche.
2. Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso gli Enti di cui al co. 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.
3. Non possono essere titolari di assegno coloro abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto di coniugio, con un professore appartenente alla Facoltà di Giurisprudenza, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
4. L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente da amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Senato Accademico, sentito il responsabile della ricerca che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
5. L'Ateneo si riserva la possibilità di sospendere l'assegno di ricerca qualora incorrano cause o impedimenti non imputabili all'Ateneo stesso.
6. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per congedo obbligatorio di maternità, per congedo parentale e per grave infermità. Non costituisce sospensione e conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

Art. 14 - Contratto - Contenuto

1. L'Università stipula con il candidato, che supera la valutazione comparativa, apposito contratto con il quale sono disciplinati termini e modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e di erogazione dell'assegno.
2. In particolare i compiti del titolare dell'assegno di cui al presente bando sono indicati nel contratto individuale.
3. Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.
4. Detto contratto non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro dipendente e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
5. L'attività del titolare di assegno, pur essendo svolta in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro preordinato, deve avere carattere continuativo e deve essere strettamente legata alla realizzazione del programma di ricerca o di fase di esso, secondo le indicazioni fornite dal responsabile della ricerca stessa al quale spettano le funzioni di tutor.
6. Il titolare dell'assegno può svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa e senza oneri per il bilancio dell'Università.
7. Può eventualmente collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di diploma, di dottorato che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto.
8. Il titolare di assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca, qualsiasi sia l'Ente finanziatore.

Art. 15 - Clausole di salvaguardia

1. L'Ateneo si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura concorsuale in presenza di:
 - modifiche normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di Studio e/o alla modalità di copertura anche tramite docenti fuori ruolo e/o a contratto;
 - diniego di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio da parte del MIUR;
 - ulteriore e improvvise modifiche normative afferenti l'ordinamento universitario e di diretto impatto sull'Università Telematica Pegaso.
2. L'Università si riserva, altresì, di dar corso al presente bando subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-finanziarie, anche in relazione al numero degli studenti iscritti.
3. Per tutto quanto non regolamentato in questa sede, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4. Il contratto stipulato tra il vincitore della procedura e l'Ateneo, ancorché sottoscritto, avrà efficacia solo a seguito di autorizzazione da parte del MUR all'attivazione e/o mantenimento dei Corsi di Studio.

Art. 16 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università Telematica Pegaso - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale stipula del contratto.

Art. 18 - Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del Procedimento Concorsuale è il Direttore Generale, Dott. David Vannozi - Ufficio Bandi e Concorsi - Centro Direzionale - Isola F/2 - Napoli (e-mail ufficio.concorsi@unipegaso.it - PEC: ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it).

Art. 19 - Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università Telematica Pegaso srl, sul sito del MUR, sul Portale dell'Unione Europea e, sotto forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare in autotutela, in tutto o in parte, la presente procedura di cui all'art. 21 - *quinquies* l.n. 241/90, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento in tema di limiti assunzionali e/o di esito negativo della verifica sulla persistenza della necessaria copertura finanziaria.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica il "Regolamento per gli Assegni di ricerca", nonché la normativa e le leggi generali vigenti in materia.
3. Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva è quello di Napoli.

Il Rettore

F.to (Prof. Pierpaolo Limone)